



Provincia autonoma di Trento

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E COMUNE A TUTTI GLI INTERVENTI

**Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6
“Interventi a sostegno del sistema economico trentino”**

TESTO COORDINATO

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 39/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 1802/2024

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AMBITO OPERATIVO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti di carattere generale e comune a tutti gli interventi previsti dalla legge provinciale "Interventi a sostegno del sistema economico trentino" (di seguito "legge provinciale").
2. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, attuative della legge provinciale, sono redatte nel rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni e possono specificare l'ambito di applicazione degli stessi, integrando le disposizioni con aspetti di dettaglio anche più restrittivi.
3. Gli avvisi e bandi possono prevedere criteri e procedure specifici e distinti anche in deroga alle presenti disposizioni, purché nel rispetto della legge provinciale. Tale previsione vale anche per le disposizioni specifiche dei singoli interventi relative agli aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale, agli aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica, di cui all'articolo 21 della legge provinciale¹ e agli aiuti concessi al di fuori di un regime ("aiuti ad hoc"), comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Nel caso di incentivi corrisposti per sostenere iniziative in attuazione degli accordi previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti soggetti beneficiari, misure di aiuto, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto dalle presenti disposizioni, per garantire la coerenza con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla legge provinciale o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.
5. Le presenti disposizioni rispettano quanto previsto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alle norme europee e nazionali vigenti.
6. Gli incentivi disciplinati dalle presenti disposizioni, sono concessi in osservanza agli obblighi previsti dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
7. Al fine di garantire un'attuazione uniforme della disciplina prevista dalle presenti disposizioni, la Giunta provinciale può adottare apposite linee guida di applicazione su specifici aspetti.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

- a) "legge provinciale": la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 "Interventi a sostegno del sistema economico trentino";
- b) "legge provinciale sull'attività amministrativa": la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- c) "intervento": qualsiasi misura prevista dal capo II della legge provinciale e qualsiasi misura agevolativa, o eventuale sua sottomisura, prevista dal capo III della legge provinciale;
- d) "iniziativa": il progetto, l'attività, l'investimento per cui viene richiesto l'intervento;
- e) "disposizioni specifiche dei singoli interventi": le disposizioni attuative degli interventi previsti dalla legge provinciale, nonché Indirizzi approvati dalla Giunta provinciale di cui all'art. 33, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- f) "Regolamento di esenzione": il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023;
- g) "Regolamento de minimis": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e successive modifiche e integrazioni, la cui applicazione è definita con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;²
- h) "aiuto": qualsiasi intervento che risponda a tutti i criteri stabiliti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- i) "domanda": la richiesta di intervento presentata a valere sulle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, comprensiva anche di eventuali dichiarazioni e documentazione;
- j) "dichiarazione": le dichiarazioni previste dalle presenti disposizioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.;
- k) "soggetto istruttore": la struttura interna alla Provincia che provvede all'istruttoria della domanda, nonché alla concessione, all'erogazione e ai relativi controlli. L'attività istruttoria e l'erogazione possono essere affidate dalla Giunta provinciale, in tutto o in

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

parte, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale a enti strumentali previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché a soggetti terzi;

- l) "Comitato per la ricerca e l'innovazione": il Comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
- m) "Comitato per gli incentivi alle imprese": il Comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- n) "dimensione di impresa": la dimensione dell'impresa secondo quanto previsto dalla disciplina europea. La dimensione di impresa è definita dal soggetto istruttore sulla base dei dati forniti dal soggetto beneficiario in sede di domanda o di integrazioni successive e comunque verificate in sede di concessione dell'incentivo;
- o) "impresa agricola": l'impresa che svolge una o più delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;³
- p) "imprese di nuova costituzione": imprese la cui attività sul territorio provinciale è iniziata entro il termine massimo della prima erogazione dell'incentivo anche in acconto e da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle imprese (data inizio attività).
Rientrano tra queste anche le imprese che hanno trasferito/costituito almeno un'unità operativa sul territorio provinciale entro il termine massimo della prima erogazione dell'incentivo anche in acconto e da non più di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle imprese (data inizio attività della prima unità operativa sul territorio provinciale).
Rientrano altresì le imprese costituite mediante rilevamento di attività preesistente o passaggio generazionale da non più di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;⁴
- q) "passaggio generazionale": l'atto di trasferimento della quota di maggioranza della società oppure di cessione dell'impresa individuale, sottoscritto tra le persone in rapporto di parentela in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado e da rapporti di coniugio. L'atto di trasferimento si può concretizzare, alternativamente: con il trasferimento di quote societarie o con la costituzione di una nuova impresa attraverso il conferimento o la cessione, totale, dell'azienda originaria;
- r) "unità operativa": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili, anche fisicamente separati, come risultante dal Registro delle imprese (sede o unità locale, con le caratteristiche di cui alla presente definizione).
Per i soggetti le cui unità operative sono localizzate unicamente sul territorio provinciale e la produzione di beni e servizi è esercitata principalmente presso i committenti, può essere considerata unità operativa anche la sede/sede legale, come risultante dal Registro delle imprese;⁵

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;;

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

- s) “impresa in difficoltà”: l'impresa che soddisfa almeno una delle condizioni previste dal Regolamento di esenzione, articolo 2, punto 18. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di pubblicazione del bilancio, ai fini della verifica saranno considerati i dati di bilancio risultanti da libro inventari e nel caso di imprese in contabilità semplificata dai dati riportati nel modello Unico presentato all'Agenzia delle Entrate, disponibili all'atto della presentazione della domanda;
- t) “misura di incentivazione”: l'intensità dell'incentivo concesso dalla Provincia a fronte di una domanda di intervento per un'iniziativa;
- u) “concessione”: il provvedimento con cui viene concesso l'intervento;
- v) “liquidazione”: l'atto con cui, verificata la sussistenza dei presupposti necessari in base alla legge, all'atto d'impegno, agli obblighi e vincoli e agli eventuali atti successivi, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
- w) “erogazione”: il pagamento dell'incentivo, che può avvenire a titolo di acconto, in via forfettaria o a seguito della verifica della rendicontazione delle spese. Per erogazione dell'incentivo si intende anche, ove previsto dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento;
- x) “effetto di incentivazione”: ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di esenzione, gli incentivi concessi ai sensi del predetto regime devono comportare un effetto di incentivazione. Il regime di esenzione è pertanto applicabile esclusivamente a quelle iniziative che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli incentivi in questione. Fatte salve le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, per dimostrare l'effetto di incentivazione il soggetto beneficiario, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda prima dell'avvio dei lavori dell'iniziativa;
- y) “avvio dei lavori dell'iniziativa”: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, punto 23, del Regolamento di esenzione, si intende la data di inizio dei lavori, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'iniziativa, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi, compresa la realizzazione di studi di fattibilità e la progettazione propedeutica, non sono considerati come avvio dei lavori. Ai fini di una migliore interpretazione del concetto di “primo impegno giuridicamente vincolante”, ovvero dell'effettiva volontà dell'impresa di eseguire i lavori, si riportano di seguito alcuni esempi specifici, non esaustivi:
 - i) lavori - opere immobiliari: costituisce avvio dei lavori la data desumibile dalla documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica (ad esempio comunicazione di inizio lavori al Comune, data della SCIA o documento analogo, ecc.), fatto salvo che non siano stati assunti precedentemente impegni giuridici vincolanti;

- ii) lavori eseguiti senza alcun titolo edilizio o comunicazione al Comune: costituisce avvio dei lavori, a seconda dei casi, conferme d'ordine, incarichi per la realizzazione di lavori conferiti a imprese o professionisti, contratti, bolle di consegna, fatture di acquisto, ecc.;
- iii) attivi materiali e immateriali: costituisce avvio dei lavori:
 - I) la fattura di acquisto;
 - II) la conferma d'ordine;
 - III) il rogito o la sottoscrizione del contratto, fatta eccezione per il preliminare;
 - IV) nel caso di attivi materiali e immateriali appartenenti ad uno stabilimento: il rogito dello stabilimento;
- iv) progetto di ricerca e sviluppo: costituisce avvio dei lavori la data dichiarata di inizio dell'attività di ricerca e sviluppo, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante;
- v) servizi: costituisce avvio dei lavori la conferma d'ordine, incarichi per la realizzazione di lavori/attività conferiti a imprese o professionisti.

La caparra o acconto non costituiscono di per sé avvio dei lavori perché atto reversibile se pur con pagamento di una penale; altrettanto vale per il pagamento di una cauzione per la partecipazione ad un'asta. Fanno eccezione i casi in cui la penale o le somme versate non recuperabili sono in rapporto tale rispetto all'intero investimento da rendere irreversibile lo stesso (maggiore del 10% della spesa totale dell'iniziativa in domanda). Non costituisce avvio dei lavori eventuali contratti il cui annullamento determina una perdita per il soggetto beneficiario inferiore o uguale al 10% della spesa totale dell'iniziativa in domanda.

La predetta definizione si applica anche nel caso di incentivi concessi in regime de minimis qualora previsto dalle disposizioni specifiche per singoli interventi, avvisi e bandi.⁶

- z) "data di completamento dell'iniziativa": la data relativa all'ultimo documento di spesa rendicontato e ammissibile quando è prevista, nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, la rendicontazione delle spese. Le iniziative realizzate mediante operazioni di leasing si intendono completate alla data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
- aa) "durata di realizzazione dell'iniziativa": il periodo compreso tra la data di avvio dei lavori dell'iniziativa e la data di completamento dell'iniziativa;
- bb) "unità lavorative per anno" (di seguito "U.L.A."): media annua dei lavoratori subordinati occupati a tempo pieno, con contratti a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato di durata almeno pari all'anno, alle dipendenze del soggetto beneficiario e/o alle dipendenze dei soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, come risultante dal libro unico del lavoro, e che svolgono attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale. Nel calcolo di cui sopra sono inclusi anche i titolari, proprietari - gestori, soci della società, che svolgono attività lavorativa a favore delle unità operative site sul territorio provinciale. L'attività lavorativa dei soci deve essere dimostrata da contratto, anche di

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

collaborazione coordinata e continuativa oppure nel caso di società mediante il versamento dei contributi previdenziali.⁷

Il lavoro a tempo parziale è una frazione di U.L.A..

Per la durata dei contratti a tempo determinato, sono fatti salvi i contratti a tempo determinato stagionali per cui è ammessa anche una durata inferiore all'anno.

Sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria, per la relativa frazione di anno.

Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una disciplina specifica per i lavoratori in smart working.

Tale definizione non trova applicazione per il calcolo della dimensione di impresa, la quale viene determinata secondo quanto previsto dalla disciplina europea;⁸

cc) "aziende di proprietà dei medesimi soggetti": si considerano rientranti tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti i seguenti casi:

- i) l'affittante è una società di persone e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci;
- ii) l'affittante è una società di capitali e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci con partecipazione superiore al 10%;
- iii) l'affittante è una società e il godimento dell'azienda è ceduto ad altra società composta da soci della prima, a condizione che la partecipazione di questi ultimi in entrambe le società sia superiore al 50%;
- iv) l'affittante è titolare unico e il godimento dell'azienda è ceduto a società in cui il medesimo abbia una partecipazione superiore al 50%;

dd) "obblighi e vincoli scaduti": gli obblighi e vincoli che alla data di presentazione di una rendicontazione o dichiarazione da parte del soggetto beneficiario, o in sede di controllo da parte della Provincia, devono essere conseguiti perché relativi ad un periodo o data precedente;

ee) "prezzo": l'importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene;

ff) "indotto": importo monetario di beni e servizi acquistati dal soggetto beneficiario presso fornitori con una unità operativa sul territorio provinciale e risultante da documenti di spesa. Dall'ammontare sono escluse le imposte e tasse, le spese relative a utenze, le spese notarili, gli oneri finanziari, le spese bancarie, le commissioni di cambio;⁹

gg) "costituzione di una società": si intende l'atto costitutivo quale la stipula del contratto o atto unilaterale;¹⁰

hh) "costituzione di un'impresa individuale": si intende l'attribuzione della Partita IVA.¹¹

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024 e deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla legge provinciale sono le piccole, nonché microimprese, medie e grandi imprese che soddisfano, anche in termini di dimensione di impresa, i criteri previsti dalla disciplina europea e che in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, si impegnano a portare avanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale, uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva provinciale;
- b) aumentare i livelli e la qualità dell'occupazione e ridurre i divari salariali legati al genere;
- c) favorire l'avvio di nuova imprenditorialità;
- d) favorire l'efficientamento energetico;
- e) ridurre l'impatto ambientale e favorire il riequilibrio territoriale e la transizione ecologica, mediante il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) migliorare la produttività e la competitività;
- g) sostenere la ricerca e i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale;
- h) valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa.

2. Rientrano comunque tra i beneficiari di cui al comma 1 gli enti e le associazioni limitatamente alle attività di impresa da loro esercitate.

3. Non possono presentare domanda a valere sulla legge provinciale le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, salvo diversa previsione delle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

Possono presentare domanda a valere sulla legge provinciale le imprese agricole per iniziative non riconducibili alle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, come risultante dal Registro delle imprese, purché vi sia separazione tra le attività, dimostrata tramite mezzi adeguati, quali la contabilità separata, che garantiscano che le attività riconducibili all'articolo 2135 del Codice Civile non beneficino dell'incentivo concesso ai sensi della legge provinciale. La separazione tra le attività deve essere anche dimostrata attraverso l'utilizzo dell'iniziativa agevolata esclusivamente per le attività non riconducibili all'articolo 2135 del Codice Civile.

4. Le iniziative agevolate dalla legge provinciale possono essere realizzate anche in forma congiunta mediante il ricorso a idonee forme contrattuali di collaborazione. Le forme contrattuali di collaborazione devono comunque configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività svolte dai singoli soggetti, espressamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa. In particolare, la forma contrattuale scelta deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i

rapporti con la Provincia; è in capo allo stesso soggetto che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;

- c) un impegno con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione dell'iniziativa.

5. I requisiti dei beneficiari, anche singoli nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, e le condizioni di accesso agli interventi previsti dalla legge provinciale sono i seguenti:

- a) essere regolarmente costituiti e risultare iscritti,¹² attivi nel Registro delle imprese;
- b) non essere ricompresi negli enti locali e nei loro enti strumentali, negli enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- c) avere l'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa, attiva sul territorio provinciale, regolarmente registrata presso il Registro delle imprese;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- e) non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e di misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o non trovarsi in una situazione relativa ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, ove applicabili;¹³
- f) essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
- g) per le domande esaminate in procedura valutativa, dimostrare di adottare la contabilità ordinaria;
- h) adottare nei confronti dei propri dipendenti, in alternativa tra loro, uno dei contratti tra quelli individuati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1758 del 31 ottobre 2024 (relativo allegato B):
 - I. contratto collettivo di livello nazionale e, ove presente, connesso accordo territoriale integrativo;
 - II. contratto collettivo di primo livello applicato sul territorio provinciale;
 - III. uno degli altri contratti;¹⁴
- i) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);
- j) con riferimento agli incentivi concessi in regime di esenzione, non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, quando previsto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- k) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

amministrazione;¹⁵

- l) non essere destinatari, negli ultimi 2 anni dalla data di presentazione della domanda, di provvedimento di decadenza, totale o parziale, di un incentivo concesso/determinato dal soggetto istruttore a seguito di accertamento, in sede di controllo, della falsità o non veridicità di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.. Nel caso di soggetto istruttore Provincia ogni struttura (Dipartimento, Servizio o Agenzia) effettua la verifica rispetto agli incentivi da essa concessi;
- m) non essere inadempienti rispetto a provvedimenti di decadenza, totale o parziale, di incentivi concessi sulla base della legge provinciale, fatto salvo l'eventuale recupero rateizzato;
- n) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), intendendosi l'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato con riferimento ai titolari, legali rappresentanti e amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) del soggetto beneficiario. Sono rilevanti unicamente le sentenze relative al soggetto beneficiario;
- o) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- p) essere in posizione di regolarità fiscale, ovvero aver presentato le dichiarazioni fiscali a cui il soggetto beneficiario è tenuto e non avere ricevuto sanzioni penali definitive relative a reati tributari. Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale, decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il requisito di regolarità fiscale è verificato in capo al soggetto beneficiario, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità;
- q) non avere legali rappresentanti e amministratori condannati, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;¹⁶
- r) essere in regola con l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.¹⁷

6. L'attività per cui il soggetto beneficiario richiede l'intervento, e nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, le attività per cui i soggetti partecipanti presentano la domanda, deve rientrare in uno dei codici ATECO previsti all'allegato 1, così come risultante dal Registro delle imprese.

In ogni caso, il soggetto beneficiario non può esercitare in via prevalente, nell'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, attività non ricomprese nei codici ATECO previsti nell'allegato 1.¹⁸

7. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere anche

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

quale ulteriore condizione di accesso la capacità finanziaria ed economica del soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di iniziative realizzate in forma congiunta, in relazione all'entità dell'iniziativa, tenuto conto della redditività attesa dallo stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza. Tale valutazione deve essere effettuata da un istituto creditizio o da una società di leasing.

8. Il requisito di avere un'unità operativa sul territorio provinciale, presuppone in particolare che tale unità:

- a) disponga di un luogo di lavoro destinato a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'unità produttiva, qualora le prestazioni non si svolgono del tutto presso i committenti;
- b) disponga di uno spazio adeguato al numero di dipendenti occupati presso la stessa, in termini di volume e superficie, macchine, attrezzature qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti;
- c) sia conforme ai requisiti indicati nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) nel caso di esercizi commerciali e esercizi pubblici, non disponga ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.

Per le unità operative non di proprietà, oltre agli elementi di cui sopra, il soggetto beneficiario dovrà stipulare un contratto di locazione o leasing o comodato o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, adeguato all'attività svolta in relazione all'iniziativa. Sono altresì ammessi i contratti siglati a seguito di asta pubblica effettuata da enti locali e loro enti strumentali, e dagli enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

I predetti contratti dovranno essere adeguatamente documentati, stipulati e registrati entro 30 giorni dalla data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata. Nel caso specifico del contratto di locazione, il contratto dovrà essere stato sottoscritto, anche in data antecedente alla domanda di incentivo, con durata almeno pari a 6 più 6 anni fatti salvi i contratti siglati con enti locali e loro enti strumentali, e dagli enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Non è necessaria la stipula di alcun contratto da parte di soggetti le cui unità operative sono localizzate unicamente sul territorio provinciale e la produzione di beni e servizi è esercitata principalmente presso i committenti.

Sono in ogni caso ammissibili i contratti di messa a disposizione di spazi stipulati da enti strumentali della Provincia per l'insediamento di imprese sul territorio provinciale.

Lo spazio di lavoro condiviso "coworking" non è considerato unità operativa.¹⁹

9. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, in sede di prima erogazione dell'incentivo,²⁰ anche in acconto, la disponibilità di almeno un'unità operativa attiva sul territorio provinciale, regolarmente registrata nel Repertorio economico amministrativo, in conformità a quanto previsto al presente punto 3.

¹⁹ Comma modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

²⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

10. I requisiti e le condizioni di cui al presente punto 3 devono essere rispettati in sede di presentazione di domanda, ad eccezione di quanto segue:

- a) nel caso di interventi per imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al comma 5, lettera a) relativo alla costituzione, deve essere dimostrato in sede di concessione, e il requisito di cui al comma 5, lettera a) relativo all'iscrizione e²¹ attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza, salvo diversa previsione prevista dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- b) il requisito di cui al comma 5, lettera c), e comma 8, relativo all'unità operativa, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza. Nel caso di imprese di nuova costituzione per incentivi erogati mediante il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una successiva data di sussistenza e attivazione dell'unità operativa sul territorio provinciale;
- c) il requisito di cui al comma 6, relativo al codice ATECO, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E MISURA DELL'INCENTIVAZIONE

1. La tipologia di intervento rientrante tra quelle previste all'articolo 4, comma 1, della legge provinciale è stabilita nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Le singole tipologie di intervento possono anche essere combinate tra loro.

2. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, stabiliscono il regime di incentivazione ai sensi della normativa europea, anche in relazione alla tipologia di intervento, alle spese ammissibili e ai soggetti beneficiari.

3. La misura dell'incentivazione è definita nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa europea, rispetto alle spese ammissibili qualora previste, coerentemente alla metodologia di calcolo europea applicabile. Sono fatti salvi i regimi di aiuto notificati. Nel caso di incentivi in regime de minimis, l'incentivo è comunque concesso in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, nel rispetto della normativa europea, possono stabilire un'incentivazione forfettaria, senza necessità di individuare le spese ammissibili.

5. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, possono prevedere maggiorazioni o differenziazioni, anche in relazione a settori economici, a iniziative di riduzione del divario salariale per le lavoratrici, alla dimensione di impresa, ai piani di sviluppo dell'impresa, alla localizzazione territoriale.

²¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

6. Per domande esaminate con procedura valutativa e di importo di spesa ammessa superiore a 2.500.000,00 euro, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, possono prevedere la concessione dell'incentivo con una misura di incentivazione decrescente.

7. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione anche in relazione a domande già presentate, può disporre la riduzione della misura di incentivazione.

8. Fatta eccezione per gli incentivi concessi secondo la tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) ed e) della legge provinciale e comunque nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento di esenzione, le incentivazioni concesse a valere sulla legge provinciale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura concesse per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi gli aiuti in regime de minimis di cui al Regolamento de minimis. E' comunque vietato ricevere agevolazioni e incentivi, anche non costituenti aiuti di Stato, per un importo superiore alla spesa sostenuta.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi stabiliscono, se previste, le spese ammissibili, nonché i limiti minimi e massimi di spesa.

2. Fatti salvi gli incentivi concessi in regime de minimis, le iniziative devono essere realizzate nel rispetto dell'effetto di incentivazione. Nel caso di incentivi concessi in regime de minimis, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire di riconoscere spese sostenute anche prima della data di presentazione della domanda, ma comunque entro i diciotto mesi precedenti quest'ultima data.

Nel caso di incentivi concessi per progetti insigniti del marchio di eccellenza di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale, sono riconosciute anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda alla Provincia e comunque successivamente alla presentazione della domanda alla Commissione europea.

3. Le spese ammissibili devono:

- a) essere sostenute dal soggetto beneficiario o dai soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta;
- b) essere funzionali alla realizzazione dell'iniziativa;
- c) riferirsi o essere realizzate su beni di proprietà o in leasing del soggetto beneficiario e/o dei soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, salvo diversa previsione nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- d) riferirsi a beni e servizi utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario e/o dai soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta; nel caso di soggetti beneficiari consorzi, le spese ammissibili devono riferirsi a beni e servizi utilizzati dal consorzio stesso o dai consorziati localizzati in Trentino;
- e) riferirsi esclusivamente ad una attività ammessa ai sensi del punto 3, comma 6, e

svolta nell'unità operativa o nelle unità operative site sul territorio provinciale che possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto 3, comma 8;²²

- f) essere correttamente contabilizzate, accompagnate da prove documentali e tracciate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- g) non riferirsi a operazioni di leaseback.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, anche con differenziazione settoriale, possono stabilire i casi e le modalità con cui sono ammesse spese che si riferiscono o sono realizzate su:

- a) beni che rientrano tra operazioni di affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- b) beni che rientrano in contratti di gestione, locazione.²³

5. Rientrano tra le spese ammesse gli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo.

6. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, per tutte le tipologie di interventi edilizi documentati con computo metrico estimativo e stato finale, il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della Giunta provinciale.

7. Le spese relative all'acquisto di immobili sono riconosciute nei limiti massimi riportati nell'allegato 2 delle presenti disposizioni.

8. Ove previsto il riconoscimento di spese per il personale, sono ammesse solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, relative a personale alle dirette dipendenze del soggetto beneficiario o dei soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, assunto con contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato di durata almeno pari all'anno, e contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soci e titolari, con il soggetto beneficiario e/o con i soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta.

Tale personale deve essere iscritto nel libro unico del lavoro del soggetto beneficiario o dei soggetti partecipanti nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, e svolgere l'attività lavorativa presso le unità operative site sul territorio provinciale.

Sono comunque ammesse le spese relative ai contratti a tempo determinato cessati prima dell'anno per dimissioni volontarie del lavoratore nonché le spese dei contratti a tempo determinato stagionali di durata inferiore all'anno.²⁴

9. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire modalità e limiti specifici per il riconoscimento della spesa relativa al personale che presta l'attività lavorativa in smart working.

10. Fatte salve le iniziative realizzate con operazioni di leasing, le spese si intendono

²² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

²³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

²⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

sostenute dal soggetto beneficiario a seguito di:

- a) documento di spesa rilasciato a suo nome;
- b) integrale pagamento effettuato dallo stesso, con le modalità previste al successivo comma 12, con assolvimento della posizione debitoria nei confronti del fornitore del bene/servizio oggetto dell'iniziativa.

11. Le spese effettuate mediante operazioni di leasing si intendono sostenute dal soggetto beneficiario a seguito di:

- a) stipula del contratto di leasing intestato a suo nome e regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- b) integrale pagamento dei canoni di leasing contratti dallo stesso, già scaduti, nonché impegno a pagare i canoni futuri e riscatto del bene. Il pagamento dei canoni futuri può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.

12. I pagamenti delle spese ammesse, pena l'inammissibilità delle stesse, devono avvenire con modalità tracciabili e verificabili, ovvero mediante transazione bancaria/postale da cui risulti il collegamento tra spesa e pagamento, o assegno non trasferibile intestato al fornitore con relativa evidenza dell'addebito sul c/c bancario/postale, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del soggetto beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono ritenuti ammissibili pagamenti in contanti o con carta di credito personale, né eventuali compensazioni.

Nel caso in cui non emergesse il collegamento tra spesa e pagamento, la tracciabilità può essere dimostrata con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio.

13. La spesa non pagata, in tutto o in parte, entro i termini di rendicontazione o non attestata idoneamente secondo le disposizioni di cui al presente punto, non è agevolabile e pertanto è detratta, in tutto o in parte, dalla spesa ammissibile. Qualora in sede di rendicontazione delle spese siano presentate fatture o documenti equipollenti con spese esposte parzialmente ammissibili, queste ultime sono agevolate solo a seguito di integrale pagamento della fattura o documento.

14. In aggiunta a quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, non sono ammissibili le spese relative a:

- a) investimenti realizzati in economia, fatte salve le spese relative alla realizzazione di prototipi nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo;²⁵
- b) beni mobili usati nonché ammortamenti degli stessi, salvo che siano acquisti all'interno di procedure concorsuali o pubblici incanti nell'ambito dell'acquisizione di uno stabilimento e siano accompagnati da perizia di un tecnico che ne attesti la validità tecnica e la congruità del costo;
- c) beni acquisiti mediante operazioni di leasing, già di proprietà del soggetto beneficiario dell'incentivo;
- d) acquisto di software gestionali (licenze) già in uso dal soggetto beneficiario;
- e) oneri accessori (quali spese notarili, imposte e tasse, IVA, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, imprevisti e altri), salvo diversa

²⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

- previsione nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- f) singoli beni ammortizzabili di prezzo inferiore a 1.000,00 euro (al netto di IVA). Tali beni sono ammissibili se invece costituiscono un unico cespite di importo pari almeno a 1.000,00 euro (al netto di IVA) risultante da unico documento fiscale;
 - g) documenti di spesa o fatture di importo unitario (al netto di IVA) inferiore a 100,00 euro, salvo che non siano acconti;
 - h) beni noleggiati a terzi da parte del soggetto beneficiario.²⁶

In ogni caso non sono ammesse spese sostenute successivamente alla data di completamento dell'iniziativa.

15. Non sono ammessi gli acquisti di immobili e le consulenze, rispettivamente di proprietà o erogate, da parte di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti.²⁷

La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore della consulenza, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le predette spese relative alla compravendita/consulenza tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

16. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese in valuta estera, è applicato:

- a) per la spesa presunta in sede di domanda, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito al giorno in cui è stato emesso il relativo preventivo di spesa;
- b) per la spesa rendicontata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito al giorno in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti.

6. MODALITA' E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ogni intervento previsto dalla legge provinciale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è necessario presentare una domanda, redatta in lingua italiana, esclusivamente tramite strumenti telematici previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, messi a disposizione dalla Provincia o dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge provinciale, pena l'inammissibilità della domanda.

Nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, la domanda deve essere presentata dal soggetto capofila.

Nel sito della Provincia sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande e sottoscrizione delle stesse, nel rispetto di quanto disposto dalle direttive concernenti le comunicazioni telematiche con

²⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

²⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

l'amministrazione provinciale.

2. Tutte le comunicazioni attinenti il procedimento sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) o tramite piattaforma telematica o altre forme previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa.

3. A seguito della presentazione telematica della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un numero di protocollo e comunicato il responsabile del procedimento, come previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. La data di presentazione telematica della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima.

4. Per le domande esaminate con procedura automatica di cui al punto 7.1 possono essere approvate disposizioni specifiche che prevedono la presentazione di una domanda unica annuale per una pluralità di misure agevolative previste dalla legge provinciale.

5. Ciascuna domanda deve essere presentata entro i termini previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Tali termini possono essere sospesi dalla Giunta provinciale nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti esaurita/in fase di esaurimento.

6. Il fac-simile ovvero moduli in base ai quali deve essere redatta la domanda e la documentazione allegata alla stessa sono definiti con provvedimento della struttura provinciale competente, sulla base degli elementi previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

7. Non sono ammesse più domande relative alla medesima iniziativa sulla medesima unità operativa e sulla medesima misura agevolativa presentate dal medesimo soggetto beneficiario. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto beneficiario abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di decadenza dell'incentivo.

7. PROCEDURE CON CUI SONO ESAMINATE LE DOMANDE

1. Le domande sono istruite attraverso procedure di tipo automatico o valutativo, nel rispetto dei limiti massimi di spesa previsti nei successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.

2. Il soggetto istruttore, ricevute le domande, procede all'istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati in sede di domanda, il soggetto istruttore sospende il procedimento e procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

3. I tempi dei procedimenti sono stabiliti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

4. Nel caso di procedure nelle quali è prevista la valutazione con punteggio, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere che le domande sono accolte se, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, superano una

determinata soglia minima di valutazione, oppure possono essere formate graduatorie e le domande sono accolte fino alla disponibilità di risorse finanziarie.

5. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere casi in cui per l'istruttoria delle domande è richiesto il parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione e/o del Comitato per gli incentivi alle imprese.

6. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere a supporto della valutazione delle domande, l'istituzione di apposite Commissioni o l'attivazione da parte del soggetto istruttore di apposito incarico a esperti esterni.

7. Al termine dell'attività di istruttoria il soggetto istruttore procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 8.

7.1. PROCEDURA AUTOMATICA

1. La procedura automatica si applica a domande fino a una spesa massima pari a 300.000,00 euro. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una soglia di spesa massima inferiore.

2. Le domande sono istruite con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) ammissibilità, completezza, regolarità delle domande, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata;
- b) ammissibilità delle spese;
- c) determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (ivi compresi gli aiuti in de minimis).

7.2. PROCEDURA VALUTATIVA

1. La procedura valutativa si applica per iniziative con importo di spesa superiore alla soglia massima individuata per la procedura automatica dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi o comunque per domande con importo di spesa superiore alla soglia stabilita nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Le domande sono istruite con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda stessa;
- b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa;
- c) valutazione della qualità della proposta progettuale;
- d) valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa;
- e) valutazione del profilo economico - finanziario, che può anche comprendere l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica;
- f) determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (ivi compresi gli aiuti in de minimis).

3. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere che

l'istruttoria avvenga escludendo in tutto o in parte le valutazioni previste al precedente comma 2, lettere c) ed e).

4. I criteri tecnici ed economici di valutazione delle domande sono disciplinati dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

5. Le domande per interventi relativi ad aree e strutture produttive, sono istruite anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, della legge provinciale.

7.3. PROCEDURA VALUTATIVA CON PATTO

1. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi stabiliscono la soglia di spesa ammessa sopra la quale la concessione è subordinata alla sottoscrizione di un Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario, in cui sono condivisi obiettivi e obblighi di sviluppo del territorio. La procedura relativa alla sottoscrizione di un Patto tra Trentino Sviluppo S.p.a. e il soggetto beneficiario, è disciplinata dalla convenzione prevista all'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e dai relativi Indirizzi previsti al comma 2 del medesimo articolo.

2. Gli obiettivi e obblighi di sviluppo riguardano uno o più dei seguenti ambiti:

- a) radicamento territoriale ed economico;
- b) occupazionale e formativo;
- c) ambientale, sociale e digitale;
- d) ulteriori ambiti, identificati nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

3. La durata degli obblighi può andare oltre la data di completamento dell'iniziativa. In ogni caso gli obblighi non possono avere una durata superiore a 10 anni dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata.

4. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel Patto, nello stesso sono previste specifiche sanzioni.

5. Fatto salvo quanto previsto al punto 7.2 in tema di istruttoria, al ricevimento della domanda soggetta al Patto, il soggetto istruttore trasmette la stessa al Dipartimento provinciale competente per materia, che supporta l'Assessore di riferimento nelle consultazioni con il soggetto beneficiario.

Al fine della definizione del Patto sono consultate le parti sociali, quali le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014, che hanno componenti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito R.S.U.) all'interno della struttura del soggetto beneficiario oppure, in caso di assenza della R.S.U., delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

Lo schema di Patto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale. In seguito, il Patto è formalizzato con la sottoscrizione dello stesso.

6. Nel caso in cui non si giunga alla sottoscrizione del Patto entro un anno dalla data di approvazione dello schema di Patto da parte della Giunta provinciale, è disposto il non

accoglimento della domanda da parte del soggetto istruttore, fatta salva l'eventuale proroga di cui al successivo comma, o l'eventuale slittamento motivato del termine da parte della Giunta provinciale.

7. Il termine di cui al precedente comma 6 può essere prorogato per un ulteriore anno, previa presentazione al soggetto istruttore di una motivata richiesta prima della scadenza del termine iniziale.

8. Il soggetto beneficiario può chiedere la modifica del Patto, mediante la presentazione al soggetto istruttore di una richiesta motivata da eventi sopravvenuti successivamente alla stipula dello stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perturbazioni del mercato, mutazioni degli scenari anche tecnologici o contingenze che abbiano interessato il soggetto beneficiario stesso, il suo mercato o le filiere di riferimento. Il soggetto istruttore comunica il ricevimento della domanda di modifica del Patto al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nelle attività di valutazione delle motivazioni.

9. L'iter di modifica del Patto segue le fasi e la tempistica prevista per la prima adozione, inclusa l'approvazione da parte della Giunta provinciale e il conseguente adeguamento del provvedimento di concessione da parte del soggetto istruttore.

10. La domanda di modifica del Patto sospende eventuali procedure di decadenza e l'attività di erogazione dell'incentivo fino alla conclusione dell'iter di approvazione della modifica del Patto o comunque fino all'adozione del provvedimento di non accoglimento della predetta domanda di modifica.

8. PROCEDURE DI CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

1. La concessione dell'incentivo avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa.

Costituisce, in ogni caso, adempimento necessario da parte del soggetto istruttore al fine di poter disporre l'ammissione di incentivi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilità di condizionare la corresponsione dei medesimi incentivi ai sensi dei commi 3 e 5 del citato articolo 92.²⁸

2. Ad esito dell'attività di istruttoria positiva, il soggetto istruttore procede con provvedimento a concedere l'incentivo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 6.

Per gli incentivi che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inclusi gli aiuti de minimis, il soggetto istruttore provvede altresì alla registrazione degli stessi nei pertinenti registri previsti per tali forme di incentivo.²⁹

²⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

²⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

Il procedimento di concessione viene sospeso in caso di notifica, da parte dell'autorità giudiziaria o da organi di polizia giudiziaria, di verifiche in corso sul soggetto beneficiario che interessano l'iniziativa o gli eventuali obblighi e vincoli dell'iniziativa medesima.

3. La concessione o l'eventuale diniego, da parte della Provincia, degli incentivi determinati dagli enti strumentali e dai soggetti affidatari terzi avviene, anche con unico provvedimento, sulla base di un elenco trasmesso dal soggetto istruttore stesso, contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati da convenzione o da provvedimento della Giunta provinciale. La Provincia provvede alla concessione o all'eventuale diniego, previa verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, del rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

4. Per le domande per le quali l'attività di istruttoria si è conclusa con esito negativo, il soggetto istruttore comunica al soggetto beneficiario i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della domanda ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa. Trascorsi i termini previsti dalla richiamata legge per le eventuali osservazioni, il soggetto istruttore procede ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Nel caso di incentivi determinati dagli enti strumentali e dai soggetti affidatari terzi, il provvedimento è adottato dalla Provincia.

5. Nel caso sia necessario, per la realizzazione dell'iniziativa, acquisire idonei titoli edilizi, non si può dar corso alla concessione fintantoché il soggetto beneficiario non dichiara l'ottenimento degli stessi. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro un termine massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'esame istruttorio. Trascorso tale termine, il soggetto istruttore procede alla diffida, a cui il soggetto beneficiario è tenuto a dare riscontro entro il termine di 90 giorni, al termine del quale la domanda non è accolta. La presente disposizione non si applica agli interventi relativi ad aree e strutture produttive, di cui all'articolo 9 della legge provinciale, fatto salvo il rispetto dei termini di completamento dell'iniziativa.

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo alla data di sospensione, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie. Scaduto tale termine è disposto il diniego. Verificata l'indisponibilità di risorse, i procedimenti di concessione sono conclusi con la comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, si procede d'ufficio alla concessione con priorità cronologica sulle altre domande.

9. OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO AI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I requisiti e le condizioni di cui al punto 3, commi 5 e 6 non disciplinati ai successivi punti 9.1, 9.2 e 9.3, devono permanere fino alla data di concessione e comunque per tutta la durata della realizzazione dell'iniziativa.

Anche i requisiti e le condizioni previsti dai singoli interventi, avvisi e bandi devono

permanere per la predetta durata, salvo diversa disposizione prevista dagli stessi.³⁰

2. Nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta, gli obblighi e vincoli sono in capo a ogni singolo soggetto partecipante.

3. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il soggetto istruttore ne dà comunicazione al soggetto beneficiario dell'incentivo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, nonché il Patto di cui al punto 7.3, possono stabilire ulteriori obblighi e vincoli.

9.1 OBBLIGHI GENERALI

1. Il soggetto beneficiario è obbligato a realizzare l'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dal provvedimento di concessione e dall'eventuale Patto, comunque nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti disposizioni generali e nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Il soggetto beneficiario è obbligato a mantenere l'iscrizione attiva al Registro delle imprese per la durata massima degli obblighi e vincoli, e comunque fino al completamento dell'erogazione delle quote dell'incentivo.

Nel caso di sospensione dell'attività dovuta alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, viene meno l'obbligo di risultare attivi al Registro delle imprese per il solo periodo relativo alla durata di realizzazione dell'iniziativa.

Non costituisce sospensione o cessazione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

3. Il soggetto beneficiario, e nel caso di iniziative realizzate in forma congiunta i soggetti partecipanti, è obbligato a mantenere il codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento o comunque, successivamente alla rendicontazione delle spese, un codice ATECO previsto nell'allegato 1 e appartenente alla medesima sezione (lettera maiuscola), per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli. Per il medesimo periodo il soggetto beneficiario è altresì obbligato a non esercitare in via prevalente attività non ricomprese nei codici ATECO previsti nell'allegato 1.³¹

4. Il soggetto beneficiario deve impegnarsi, per il periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, a:

- a) mantenere nei confronti dei propri dipendenti il contratto collettivo indicato al punto 3, comma 5, lettera h);
- b) garantire le libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute dell'integrità fisica dei lavoratori;
- c) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come certificato

³⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

³¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

dall'Agenzia del lavoro.

5. Il soggetto beneficiario deve comunicare al soggetto istruttore, entro 60 giorni dalla notifica del passaggio in giudicato, eventuali sentenze pronunciate nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, che rilevano il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 lettere a) e b).

6. Il soggetto beneficiario è inoltre obbligato a:

- a) dichiarare annualmente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti (entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dei predetti vincoli e obblighi)³², ovvero in caso di mancato o parziale assolvimento, comunicare gli elementi necessari per gli adempimenti relativi alle decadenze;
- b) accettare ogni controllo relativo all'iniziativa agevolata e al rispetto degli obblighi e vincoli;
- c) conservare, per dieci anni dalla data di rendicontazione dell'iniziativa, la documentazione giustificativa delle spese;
- d) fornire, a richiesta, l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice;
- e) mettere a disposizione, fino a tre anni successivi alla completa erogazione dell'incentivo, i dati concernenti la situazione economico - finanziaria del soggetto beneficiario;
- f) consentire, al soggetto istruttore o al personale dallo stesso incaricato, l'accesso ai luoghi utili per effettuare i controlli previsti;
- g) comunicare tempestivamente al soggetto istruttore qualsiasi modifica soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'incentivo o del suo mantenimento.³³

9.2 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE

1. Le iniziative ammesse ad agevolazione ai sensi della legge provinciale devono essere completate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della³⁴ data di concessione dell'incentivo o, eventualmente, nel termine indicato nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Su domanda motivata del soggetto beneficiario, presentata prima della scadenza del termine di completamento, il soggetto istruttore può autorizzare entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, salvo sospensioni per integrazione/regolarizzazione della domanda, la proroga del termine di completamento dell'iniziativa per un periodo complessivo non superiore a 2 anni.

E' consentita la presentazione di una sola domanda di proroga, salvo nel caso di investimenti che prevedono il rilascio di un titolo edilizio. Per quest'ultima fattispecie è consentita la presentazione di una seconda domanda di proroga per un periodo complessivo non superiore a 2 anni qualora sia stato prorogato il relativo titolo edilizio dell'iniziativa. L'ulteriore domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine di

³² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

³³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

³⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

completamento dell'iniziativa (compreso il termine della prima domanda di proroga).³⁵

3. Nei casi previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi, l'accoglimento della domanda di proroga di cui al comma 2, può essere soggetta a valutazione da parte del competente Comitato. In tale circostanza, il termine del procedimento è pari a 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di proroga.

9.3 PERMANENZA DELL'UNITÀ OPERATIVA E NON DISTOGLIMENTO DELLA DESTINAZIONE DEI BENI

1. Il soggetto beneficiario deve mantenere l'unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo minimo di 3 anni consecutivi dalla data di completamento dell'iniziativa o, se successiva, dalla data di insediamento, e comunque per la durata degli obblighi e vincoli e per il periodo di erogazione dell'incentivo concesso. Fatto salvo che le spese devono riferirsi all'unità operativa sita in Trentino, l'insediamento non può comunque avvenire oltre 6 mesi dalla data di completamento dell'iniziativa.

2. Le date di insediamento, attivazione ed eventuale cessazione dell'unità operativa sono quelle riportate nel Registro delle imprese. L'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa, per i periodi di cui al precedente comma 1, è verificato anche mediante la dimostrazione dello svolgimento dell'attività sul territorio provinciale, annualmente, da parte di almeno il 70% dei dipendenti in carico presso le unità operative site sul territorio stesso, applicando le regole dello smart working ove previste. Rispetto all'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa, per le sole domande esaminate con procedura automatica, le disposizioni specifiche per singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire modalità diverse di verifica.

3. Fatto salvo quanto previsto al punto 10, comma 4, il soggetto beneficiario si impegna a non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione d'uso i beni in relazione ai quali gli incentivi sono stati concessi per un periodo:

- a) pari almeno a 7 anni, dalla data di completamento dell'iniziativa, per i beni immobili;
- b) pari almeno a 3 anni, dalla data di completamento dell'iniziativa per i beni mobili.

Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire dei limiti superiori e comunque un periodo massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo deve comunque essere inferiore a quello stabilito per i beni immobili.

In caso di interventi relativi ad aree e strutture produttive di cui all'articolo 9 della legge provinciale, le disposizioni specifiche dispongono ai sensi di quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

4. Salvo diverse disposizioni previste dai singoli interventi, avvisi e bandi, è consentita una temporanea sospensione dell'attività svolta sul territorio provinciale da parte del soggetto beneficiario, per un periodo non superiore a un anno. In tal caso i termini di cui al comma 1 e 3 sono prolungati del periodo di sospensione.

³⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

5. La sostituzione di beni agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

9.4 OBBLIGHI OCCUPAZIONALI

1. Il livello occupazionale, da raggiungere e mantenere, è definito nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Gli stessi possono prevedere anche la revisione degli obblighi occupazionali nel tempo.

2. Ove previsti, gli obblighi occupazionali consistono nel raggiungimento e mantenimento, sul territorio provinciale, di determinati livelli occupazionali espressi in numero di U.L.A.. In relazione alle vicende di mercato, è ammessa una riduzione del livello occupazione previsto fino al 10%, tale percentuale può essere innalzata fino al 20% nell'ambito del Patto di cui al punto 7.3.

3. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire una disciplina specifica per il calcolo in U.L.A., ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali, dell'attività svolta dal personale in smart working.

4. Salvo diverse disposizioni previste dal Patto di cui al punto 7.3, il livello occupazionale deve essere raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di completamento dell'iniziativa agevolata e mantenuto per almeno tre anni successivi consecutivi a tale anno.

5. Nel caso in cui l'importo dell'incentivo determinato in sede di rendicontazione risulti di importo inferiore a quanto concesso, gli obblighi occupazionali sono riproporzionati dal soggetto istruttore.

9.5 OBBLIGHI ECONOMICO - PATRIMONIALI

1. Il livello di mezzi propri, da raggiungere e mantenere, è definito nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi. Gli stessi definiscono gli eventuali importi di spesa ammessa sopra i quali il livello di patrimonializzazione è stabilito dal Comitato competente. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere anche la revisione degli obblighi economico - patrimoniali nel tempo.

2. Ove previsti, gli obblighi economico - patrimoniali consistono nel raggiungimento e mantenimento di un livello minimo di mezzi propri rispetto al totale attivo. Per mezzi propri si intende la somma delle voci del patrimonio netto, comprensiva degli utili anche dell'ultimo esercizio se non distribuiti e i finanziamenti soci a carattere infruttifero, ridotta delle eventuali voci inerenti il prelievo da parte di soci.

3. Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto non oltre il bilancio riferito all'anno di completamento dell'iniziativa agevolata e mantenuto per almeno tre anni successivi consecutivi a tale anno. In relazione alle vicende di mercato, è ammessa una riduzione

massima del 10% con riferimento al valore da raggiungere di mezzi propri.

10. VARIAZIONI

1. Il soggetto beneficiario può apportare variazioni all'iniziativa a condizione che presenti preventivamente domanda di variazione al soggetto istruttore, affinché quest'ultimo proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di decadenza. La domanda deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa e da idonea documentazione a supporto.

2. Non sono ammesse variazioni che:

- a) comportino modifiche sostanziali dell'iniziativa;
- b) prevedano la sostituzione del soggetto beneficiario, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
- c) comportino un aumento della spesa complessiva richiesta in domanda e/o dell'incentivo già concesso.

3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'incentivo sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda.

L'accordo tra il soggetto beneficiario ed il subentrante, deve prevedere espressamente che quest'ultimo soggetto assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti e, subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto beneficiario, pena la decadenza dell'incentivo. Qualora successivamente al trasferimento dell'incentivo si debba procedere alla decadenza totale o parziale del medesimo, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario.

4. Per interventi relativi ad aree e strutture produttive di cui all'articolo 9 della legge provinciale, è ammessa la cessione delle stesse, anche parziale, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, previo benestare del soggetto istruttore. La cessione è subordinata all'assunzione, da parte del nuovo soggetto, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 9, commi 12 e 13, della legge provinciale. Il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione concessa. Le disposizioni specifiche disciplinano le procedure operative, nonché la revisione degli obblighi connessi alla variazione.

5. L'affitto d'azienda è ammesso a condizione che sia effettuato a fronte di un contratto stipulato dopo un periodo di almeno 3 anni dalla decorrenza degli obblighi e vincoli, o stipulato nell'ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi e vincoli, anche per il tramite del soggetto affittuario.

6. Se i fatti di cui al comma 3, intervengono:

- a) prima della concessione dell'incentivo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione al soggetto istruttore della domanda di variazione;

- b) dopo la concessione dell'incentivo ma prima della totale erogazione dell'incentivo, l'agevolazione è trasferita al nuovo soggetto, previa presentazione al soggetto istruttore della domanda di variazione;
- c) dopo la concessione e totale erogazione dell'incentivo, anche mediante il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento, sono trasferiti al nuovo soggetto esclusivamente gli obblighi e vincoli per la durata residua degli stessi, previa presentazione al soggetto istruttore della domanda di variazione.

7. Non costituiscono variazioni dell'iniziativa le compensazioni tra le voci di spesa ammissibili ove contenute nel limite massimo del 30%, che aumentano almeno una voce, purché non vengano alterate le finalità dell'iniziativa. Le compensazioni tra le voci di spesa ammissibili superiori al 30% costituiscono una variazione dell'iniziativa. Qualora non sia presentata domanda di variazione per quest'ultima fattispecie, verrà ammessa ad agevolazione la mera compensazione nel limite massimo del 30%.

8. Per domande esaminate con procedura valutativa, per le quali è previsto il parere del competente Comitato, il soggetto istruttore valuta, rispetto alle singole richieste di variazione, la necessità di chiedere il parere alla variazione.

9. Qualora la richiesta di variazioni comporti anche una modifica dei termini di completamento dell'iniziativa, il soggetto beneficiario può presentare un'unica domanda di variazione e proroga del termine di completamento dell'iniziativa.

10. Per le domande di variazione positivamente istruite, è adottato il provvedimento di accoglimento della variazione. Nel caso di trasferimento dell'incentivo o subentro nell'istanza, l'esito del provvedimento è comunicato ai soggetti interessati.

11. Per le domande di variazione valutate negativamente è adottato il provvedimento di diniego della domanda, con le seguenti conseguenze:

- a) nel caso di variazione dell'iniziativa, il soggetto istruttore non autorizza le variazioni e l'iniziativa rimane inalterata rispetto all'approvazione iniziale della stessa, pena l'inammissibilità delle spese difformi;
- b) nel caso di richiesta di variazione soggettiva dopo la concessione, se la stessa viene comunque effettuata da parte del soggetto beneficiario, decade l'incentivo;
- c) nel caso di richiesta di variazione soggettiva prima della concessione, se la stessa viene comunque effettuata da parte del soggetto beneficiario, decade la domanda di incentivo originaria.

12. Nel caso di incentivi determinati dagli enti strumentali e dai soggetti affidatari terzi, i provvedimenti di cui ai commi 10 e 11 sono adottati dalla Provincia.

13. Non è possibile presentare la domanda di variazione dell'iniziativa oltre la data di completamento della stessa.

14. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una disciplina specifica nel caso di incentivi concessi in regime de minimis.

11. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Ai fini della rendicontazione delle spese per ciascun intervento, con atto del dirigente competente, sono approvati schemi e documentazione da allegare coerenti con le previsioni delle presenti disposizioni generali e delle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi, bandi. Possono essere stabilite modalità di rendicontazione delle spese differenziate in base alla natura giuridica dei beneficiari, alla tipologia degli interventi agevolati e all'entità degli incentivi concessi.

2. Salvo diversa previsione nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi la rendicontazione delle spese deve essere presentata entro un termine massimo fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato nella concessione; è fatta salva la possibilità di proroga per un periodo complessivo non superiore a un anno, su domanda del soggetto beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine.

3. Per le domande esaminate con procedura automatica, la rendicontazione delle spese sostenute può temporalmente coincidere con la presentazione della domanda.

4. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere una rendicontazione delle spese sostenute anche per macro voci. I medesimi possono inoltre prevedere i casi in cui, oltre alla rendicontazione delle spese, è necessaria l'attestazione di verifica di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese di cui all'articolo 21 della legge provinciale, di H.U.B. e società di servizi controllate da un'associazione di categoria. L'attestatore non deve essere in situazione di conflitto di interesse con il soggetto beneficiario.³⁶

5. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono richiedere anche attestazioni tecniche di esperti specializzati nella materia, che non siano in conflitto di interessi con il soggetto beneficiario.³⁷

6. Per le domande esaminate con procedura automatica il soggetto istruttore al fine della concessione e/o liquidazione verifica, anche a campione, le spese sostenute e le attestazioni di cui al presente punto, acquisendo specifica documentazione anche in relazione a quanto dichiarato.³⁸

7. Per le domande esaminate con procedura valutativa il soggetto istruttore al fine della liquidazione successiva alla rendicontazione, verifica la regolare esecuzione dell'iniziativa, l'ammissibilità delle spese sostenute e il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, acquisendo specifica documentazione, così come previsto dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

La verifica dell'ammissibilità delle spese, quando attestate ai sensi dei punti 4 e 5, può avvenire anche a campione.

³⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

³⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

³⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

Le attestazioni di cui al presente punto sono verificate a campione, acquisendo specifica documentazione in relazione anche a quanto dichiarato.³⁹

8. I tempi di liquidazione sono stabiliti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

12. MONITORAGGIO

1. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono stabilire monitoraggi anche prescrittivi dell'iniziativa volti a verificare lo stato di attuazione della stessa, effettuati anche a opera del Comitato per la ricerca e l'innovazione o del Comitato per gli incentivi alle imprese.

13. MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Gli incentivi sono erogati dal soggetto istruttore secondo una delle seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, per le domande esaminate con procedura automatica e per le domande esaminate con procedura valutativa, quando stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi;
- b) in più soluzioni, mediante quote annuali (comprehensive degli interessi) con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

2. Gli incentivi erogati in più soluzioni sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea. Le quote annuali sono calcolate in modo da assicurare l'equivalenza finanziaria con gli incentivi erogati in un'unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$Q = C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“Q” indica la quota annua costante dell'incentivo;

“C” indica il corrispondente incentivo erogato in un'unica soluzione;

“i” indica il tasso annuo, pari al tasso previsto dalla Commissione, individuato come sopra specificato;

“n” indica il numero delle quote annuali.

3. Il soggetto beneficiario, nel caso di iniziative la cui spesa ammessa sia superiore a 200.000,00 euro, può chiedere l'anticipazione dell'incentivo (di seguito “acconto”) nel limite del 30% dell'incentivo concesso. Tale acconto può essere erogato, dopo la concessione dell'incentivo, come segue:

³⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

- a) per incentivi di cui al comma 1, lettera a), in un'unica soluzione;
- b) per incentivi di cui al comma 1, lettera b), in più soluzioni, a quote annuali limitatamente alle quote maturate.

Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere casi in cui l'acconto è concesso anche per importi di spesa ammessa pari o⁴⁰ inferiori a 200.000,00 euro.

4. Al fine dell'ottenimento dell'acconto, deve essere presentata al soggetto istruttore un'apposita idonea garanzia fideiussoria, di durata almeno pari a 10 anni dal rilascio, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, secondo le direttive provinciali concernenti i depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia medesima, per l'intero importo anticipato aumentato del 20% a titolo di interessi e oneri, rilasciata da un istituto creditizio. Nel caso di acconti in più soluzioni, l'importo della garanzia deve essere incrementato di anno in anno.

5. A seguito della rendicontazione delle spese da parte del soggetto beneficiario, il soggetto istruttore eroga:

- a) nel caso di incentivi in un'unica soluzione, l'importo dell'incentivo stabilito in sede di liquidazione successiva alla rendicontazione decurtato dell'eventuale acconto, previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti;
- b) nel caso di incentivi in più soluzioni, l'importo delle quote già scadute dell'incentivo, così come stabilito in sede di liquidazione successiva alla rendicontazione, decurtato dell'eventuale acconto, previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Le quote successive sono erogate annualmente alla loro scadenza, previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

L'erogazione è subordinata alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-bis o da espresse disposizioni speciali di legge.⁴¹

6. Lo svincolo della garanzia, che avviene in sede di prima liquidazione successiva alla rendicontazione, è subordinato alla realizzazione dell'iniziativa, alla rendicontazione delle spese, nonché alla dichiarazione, resa da parte del soggetto beneficiario, del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

7. Nel caso in cui l'importo dell'incentivo determinato in sede di rendicontazione e liquidazione successiva alla rendicontazione risulti di importo inferiore a quanto erogato a titolo di acconto, la quota dell'incentivo anticipata erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento. Nel caso la rideterminazione riguardi un incentivo in più soluzioni, eventuali quote annue erogate a titolo di acconto sono recuperate, per la parte corrisposta in eccesso, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla

⁴⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

⁴¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

data di addebito del pagamento delle singole quote.

8. Il numero delle quote annuali dell'incentivo e/o la soglia prevista per l'erogazione dell'incentivo in un'unica soluzione, sono modificabili con deliberazione della Giunta provinciale in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale.

9. I soggetti istruttori di cui all'articolo 7, lettere b) e c) della legge provinciale, possono erogare l'agevolazione in via provvisoria, nel rispetto di quanto previsto al presente punto, anche prima dell'adozione da parte della Provincia del provvedimento di concessione di cui al punto 8.

10. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi possono prevedere casi in cui per la liquidazione successiva alla rendicontazione è necessario acquisire il parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione o del Comitato per gli incentivi alle imprese.

11. Nel caso in cui non sia prevista la rendicontazione delle spese, oppure vi sia un incentivo erogato mediante il riconoscimento di un aiuto per l'abbattimento di un canone, un costo di acquisto di beni e servizi anche finanziari, a fronte della medesima domanda di intervento, le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi stabiliscono le modalità di erogazione.

14. DECADENZE E RIDUZIONI DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa. In particolare:

- a) la mancata realizzazione dell'iniziativa agevolata comporta la decadenza totale dell'incentivo. Le disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi disciplinano le decadenze relative alla realizzazione parziale dell'iniziativa. In ogni caso la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore al 50% della spesa ammessa, comporta almeno una riduzione di 2 punti percentuali della misura di incentivazione;
- b) la ritardata rendicontazione oltre i termini previsti, previo congruo preavviso come previsto dalla legge sull'attività amministrativa, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo. La mancata rendicontazione dell'iniziativa, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- c) il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9.1, comma 4, lettera a), nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3, nonché il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9.1, comma 4, lettera c), attestato da Agenzia del lavoro, comportano la decadenza totale dell'incentivo. E' comunque fatta salva la possibilità di sostituire il contratto collettivo originario con altro contratto collettivo, nel rispetto di quanto stabilito al punto 3, comma 5, lettera h).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 9.1, comma 4, lettera b), accertato da sentenza penale passata in giudicato, pronunciata nei confronti dei titolari, legale rappresentante e amministratori del soggetto beneficiario, nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dal Patto di cui al punto 7.3,

comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al 50% dello stesso in caso di condanna a pena detentiva e, ad una decadenza pari al doppio dell'importo della sanzione in caso di pena pecuniaria sempre comunque fino alla concorrenza del 50% dell'incentivo;

- d) la mancata comunicazione delle sentenze di cui al punto 9.1, comma 5, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, pari al 10% dello stesso, ulteriore rispetto a quanto previsto alla precedente lettere c);
- e) la mancata presentazione di domanda preventiva di variazione all'iniziativa, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- f) la mancata comunicazione di variazioni soggettive o la non previsione nell'accordo di cui al punto 10, comma 3, di espressa clausola di subentro da parte del nuovo soggetto di tutti i diritti e obblighi e subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto beneficiario originario, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- g) il mancato insediamento dell'unità operativa sul territorio provinciale nonché il mancato possesso di uno dei codici ATECO previsti nell'allegato 1,⁴² entro il termine massimo della prima erogazione dell'incentivo, anche in acconto, comporta la decadenza totale dell'incentivo, fatto salvo quanto previsto al punto 3, comma 10, lettera b);
- h) il mancato mantenimento dell'unità operativa attiva sul territorio provinciale fatto salvo quanto previsto al punto 9.3 comma 4, nonché il mancato mantenimento del codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento o comunque, successivamente alla rendicontazione delle spese, un codice ATECO previsto nell'allegato 1 appartenente alla medesima sezione (lettera maiuscola), per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo. Il mancato rispetto dell'obbligo di non esercitare in via prevalente attività non ricomprese nei codici ATECO previsti nell'allegato 1, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;⁴³
- i) il mancato insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale derivante da livelli di presenza dei dipendenti in carico alle unità operative site sul territorio provinciale, inferiori a quanto previsto al punto 9.3, comma 2, applicando anche le regole dello smart working, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- j) la messa in liquidazione volontaria, l'ammissione a procedura di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), entro i termini previsti per il rispetto degli obblighi e vincoli, comporta la decadenza totale dell'incentivo, fatto salvo quanto previsto dal punto 10, comma 5;
- k) il mancato rispetto dei vincoli e obblighi dovuto alla cessazione dell'attività o alla messa in liquidazione a seguito del decesso del titolare in caso di impresa individuale, comporta la decadenza dell'incentivo, per la parte non ancora erogata;
- l) il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere, distogliere i beni dalla loro destinazione d'uso, in relazione alla quale è stato concesso l'incentivo, comporta la decadenza totale dell'incentivo riferito a quel bene;
- m) il mancato rispetto dell'obbligo di accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'incentivo concesso, comporta la decadenza totale dell'incentivo.

⁴² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

⁴³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

Costituisce mancato rispetto del predetto obbligo anche la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell'avvenuto riscatto dei beni in leasing entro il termine previsto nella richiesta stessa;

- n) Il mancato riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing o il pagamento dei canoni di leasing successivi a quelli verificati in sede di prima erogazione successiva alla rendicontazione, comporta la decadenza totale dell'incentivo relativo al bene in leasing;
- o) la mancata conservazione della documentazione giustificativa delle spese, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo salvo situazioni legate a eventi disastrosi e calamitosi;
- p) fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi,⁴⁴ il mancato rispetto degli obblighi occupazionali, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, in proporzione al numero di U.L.A. non raggiunte/mantenute. In particolare, l'incentivo è ridotto di 20.000,00 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento. A partire dal 2025, l'importo è indicizzato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno solare precedente (media annua). La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.4, comma 2;
- q) il mancato rispetto degli obblighi economico - patrimoniali, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, in proporzione al minor livello di mezzi propri raggiunto, arrotondato al secondo decimale. Il mancato mantenimento dei mezzi propri, per i termini previsti, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, in proporzione al minor livello e al periodo di inadempimento. La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.5, comma 3;
- r) la sostituzione di beni mobili agevolati, con beni di prezzo inferiore al bene originario, comporta la decadenza parziale dell'incentivo in proporzione alla differenza di prezzo. Nel caso in cui il prezzo è inferiore al 30% del prezzo del bene originario, è disposta la decadenza totale dell'incentivo relativo al bene;
- s) fermo restando quanto previsto al punto 10, comma 5, la stipula di un contratto d'affitto d'azienda prima dei 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- t) la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la decadenza totale o parziale dell'incentivo;
- u) il rilascio di dichiarazioni non veritiere comporta la decadenza totale o parziale dell'incentivo secondo quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa;
- v) l'esito negativo di un monitoraggio prescrittivo, comporta la decadenza parziale o totale dell'incentivo a seconda delle evidenze stesse del monitoraggio, così come disciplinato dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.

⁴⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

2. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti comporta la sospensione dell'erogazione dell'incentivo fino alla ricezione della stessa da parte del soggetto istruttore.
3. Il mancato rispetto degli obblighi e vincoli ulteriori rispetto alle presenti disposizioni stabiliti nelle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi o nel Patto di cui al punto 7.3, è disciplinato da tali strumenti.
4. La decadenza, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate non spettanti, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento.
5. Tutte le decadenze sono calcolate sul valore attuale dell'incentivo spettante.
6. Nel limite dell'incentivo concesso, le decadenze disposte ai sensi del presente punto, per inadempienze su diversi obblighi o vincoli, si sommano.
7. Nel caso di istruttoria effettuata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale, il provvedimento di decadenza è disposto dalla Provincia.
8. In caso di interventi relativi ad aree e strutture produttive di cui all'articolo 9 della legge provinciale, le disposizioni specifiche dispongono anche in deroga a quanto indicato al presente punto.

15. MODALITA', CRITERI, TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI ⁴⁵

1. I controlli sono effettuati dalla Provincia, anche a campione qualora questa modalità sia prevista dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi, avvisi e bandi.
2. Nel caso di istruttoria effettuata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale, il soggetto istruttore provvede all'effettuazione di controlli, anche a campione, verbalizzando il risultato degli stessi; la Provincia effettua controlli sulle procedure adottate dal soggetto istruttore rispetto ai controlli effettuati dallo stesso e, a campione, sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario. Ulteriori dettagli di tali procedure sono definiti in sede di convenzione con gli stessi.
3. I controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. sono effettuati ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa e nei termini e con le modalità individuate dalla Giunta provinciale con proprie direttive.
4. I controlli sono effettuati anche con riferimento alle attestazioni di cui al punto 11, comma 4 e comma 5.
5. I controlli sul rispetto degli obblighi e vincoli avvengono con riferimento agli obblighi e vincoli scaduti, anche successivamente all'erogazione dell'incentivo. Le dichiarazioni rese ai

⁴⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

fini del rispetto degli obblighi occupazionali, e in particolare del rispetto dell'insediamento e mantenimento effettivo dell'unità operativa sul territorio, sono verificate mediante le timbrature o i registri presenza relativi ai dipendenti impiegati nelle unità operative provinciali per i periodi oggetto di controllo, anche applicando le regole dello smart working ove previste.

6. Le modalità di effettuazione dei controlli a campione sono definite dal soggetto istruttore e nel caso di istruttoria effettuata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), dalla Provincia.

7. Qualora il soggetto beneficiario raccolga la documentazione relativa all'iniziativa agevolata secondo il modello standard di fascicolazione di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 76:2020, il controllo documentale può avvenire anche con riferimento a quanto presente nel fascicolo.

Codice Ateco 2007	Titolo Ateco 2007
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA limitatamente ai codici:
01.6	Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
Tutti i codici	
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Tutti i codici	
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA limitatamente ai soli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale, per iniziative riguardanti gli impianti di teleriscaldamento e limitatamente al codice:
35.3	Fornitura di vapore e aria condizionata
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO limitatamente ai codici:
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F	COSTRUZIONI
Tutti i codici (escluso 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari)	
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Tutti i codici (escluso 47.73 - commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati)	
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
Tutti i codici	
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
Tutti i codici (escluso 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; escluso 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche)	
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

⁴⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1802 del 8 novembre 2024;

Tutti i codici	
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE limitatamente ai codici:
66.19.2	Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e mediatori finanziari
66.22	Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Tutti i codici	
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Tutti i codici	
P	ISTRUZIONE limitatamente al codice:
85.53	Attività delle scuole guida
Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE limitatamente al codice:
88	Assistenza sociale non residenziale
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
Tutti i codici (escluse le attività di cui alla divisione 92 - Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco)	
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente ai codici:
94.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09	Attività di servizi per la persona n.c.a.

A) Limiti massimi di spesa per unità di superficie ammissibile per acquisto di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia industriale.

FASCIA	LOCALITA'	LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE (euro/mq)
1	a): Comuni di Roveré della Luna, Faedo, San Michele all'Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Zambana, Lavis, Trento, Aldeno, Besenello, Calliano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Volano, Rovereto, Isera, Mori, Ala, Avio. b): Comuni di Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole.	1.500,00
2	Tutti gli altri Comuni e le restanti zone dei comuni indicati alle lettere a) e b).	1.200,00

a) Il territorio dei Comuni sopra elencati è limitato alla pianura di fondovalle lungo l'asta dell'Adige;

b) Il territorio dei Comuni sopra elencati è limitato alla pianura di fondovalle lungo l'asta del Sarca.

B) Limiti massimi di spesa per unità di superficie ammissibile per acquisto di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia civile.

FASCIA	LOCALITA'	LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE (euro/mq)	
		Centro storico ¹⁾	Fuori centro storico
1	Trento.	4.500,00	3.500,00
2	Territorio della Valle di Fiemme, Val di Fassa, Primiero, Val di Sole, Val Rendena, Altopiano della Paganella, Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, Altopiano di Brentonico, Comuni di Rovereto, Pergine, Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Cles.	3.500,00	2.500,00
3	Tutti gli altri Comuni.	2.500,00	2.000,00

¹⁾ Si considerano ricadenti in centro storico anche gli edifici compresi negli insediamenti storici sparsi.